Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 10 ottobre 1925** — **Numero 236**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola* — Aquila *F Agnelli* — Arezzo · *A Pellegrini.* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini* — Bari · *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo · *Anonima libraria italiana.* - Bologna *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E Castoldi* — Cagliari: *R Carta Raspi* — Caltanissetta: *P Milia Russo.* — Campobasso · (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R. Riccio.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S Belforte e C* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana.* — Novara: *R Guaglio.* — Padova: *A Draghi.* — Palermo: *O Fiorenza.* - Parma: *D. Vannini.* — Pavia: *Succ Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O Semprucci* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa · *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G Marin.* — Salerno: *P Schiavone.* — Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G Greco* — Sondrio · *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto · *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F Casanova e C.* — Trapani: *G Banci.* — Trento · *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli · *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli · *Libreria Vichera.* Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana,* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima «Ilva» Alti Forni e Acciaierie d'Italia, in Genova:

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento, ex Società Alti forni e Fonderia di Piombino, sorteggiate nella estrazione del 1° ottobre 1925.

Elenco delle obbligazioni 5.50 per cento sorteggiate nella estrazione del 1° ottobre 1925.

Municipio di Gorizia: Elenco delle obbligazioni del prestito 5 % sorteggiate nella 4ª estrazione del 1° ottobre 1925.

Società anonima «Orobia», in Lecco: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento, sorteggiate nella estrazione del 1° ottobre 1925.

Società anonima immobiliare per la sede della Banca commissionaria milanese, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del 1° ottobre 1925.

Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1894, sorteggiati nella 64ª estrazione del 1° ottobre 1925.

Società anonima di miniere e di alti forni «Elba», in Roma: Elenco delle obbligazioni ipotecarie 4.50 per cento, emissione 1904, sorteggiate nella 21ª ed ultima estrazione del 30 settembre 1925 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora pagate.

Società anonima «Elettricità e gas di Roma», in Roma: Elenco delle obbligazioni estratte il 1° ottobre 1925 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1970**.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. **1696**.

Misura della tassa di ancoraggio nei porti della Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, che approva l'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, col quale venne approvata la raccolta degli atti della autorità pubblica, anteriori alla promulgazione della legge 24 maggio 1903, n. 205, da ritenersi in vigore nella Colonia medesima;

Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1397, col quale fu istituito nel Regno e nella Colonia Eritrea un diritto di faro;

Considerata la necessità di apportare alcune modificazioni al regime dei diritti marittimi stabiliti nelle disposizioni contenute nella raccolta citata;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 162, 164 e 172 della raccolta degli atti dell'autorità pubblica, approvata con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, sono sostituiti gli articoli seguenti:

Tassa di ancoraggio.

Art. 162. — Le navi a vapore che approdino nei porti della Colonia Eritrea saranno sottoposte al pagamento di una tassa di ancoraggio che sarà stabilita con decreto del Governatore entro un massimo di L. 0.50 per ogni tonnellata di registro se trattasi di navi nazionali o di navi estere che in virtù di trattati siano equiparate alle nazionali, e di L. 1 se trattasi di navi estere che non abbiano tale equiparazione.

Questa tassa è valevole per 30 giorni a partire da quello dell'approdo.

Tanto le navi di bandiera nazionale, quanto quelle di bandiera estera, potranno abbonarsi alla tassa di ancoraggio per un periodo di dodici mesi, pagando il triplo della tassa per ciascuna di essa stabilita.

Art. 164. — Nessuna esenzione o riduzione di tassa di ancoraggio sarà accordata alle navi, sia nazionali, sia estere, pel fatto che queste abbiano già pagato la tassa di ancoraggio nel Regno.

Art. 172. — Per la concessione della patente di sanità ai bastimenti nazionali ed esteri diretti all'estero, sono dovuti i seguenti diritti:

a) L. 2 dalle navi a vela di qualunque portata;

b) L. 40 dai piroscafi di qualunque portata.

Art. 2.

L'art. 163 della raccolta degli atti dell'autorità pubblica approvata con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845, è abrogato.

Art. 3.

Il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1397, cessa di avere applicazione par la Colonia Eritrea.

Il diritto di faro per i porti della Colonia medesima sarà stabilito dal Governatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 25. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1971**.

REGIO DECRETO 4 settembre 1925, n. **1697**.

Soppressione del Comando in capo dell'Alto Adriatico e istituzione del nuovo Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Ionio e dell'Adriatico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 189 in data 4 gennaio 1923, che modifica l'ordinamento dei servizi dipartimentali della Regia marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso il Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Alto Adriatico con sede a Venezia, istituito in base all'art. 2 del R. decreto n. 189 del 4 gennaio 1923.

Art. 2.

Il Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Ionio e Basso Adriatico, con sede a Taranto, prende la nuova denominazione di Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Ionio e dell'Adriatico, la cui giurisdizione si estende dalla foce dell'Assi al Confine jugoslavo.

Art. 3.

In conseguenza degli articoli 1 e 2 del presente decreto, la tabella A annessa al R. decreto n. 189 del 4 gennaio 1923 resta così modificata nella parte relativa ai Comandi in capo dei dipartimenti marittimi dell'Alto Adriatico e dell'Ionio e Basso Adriatico:

TABELLA *A*.

Giurisdizione costiera e dipendenze.

Alto Comando	Comandi M. M. e Comandi di Marina dipendenti dagli Alti Comandi			Parte costiera dei Corpi d'Armata di	Comparti-mento marittimo di	Circoscrizione politica delle provincie di
	Nome	Giurisdizione	Comandi dipendenti			
Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dell'Ionio e dell'Adriatico	Comando M. M. e della Piazza M. di Taranto	Coste della penisola dalla foce della Assi a Torre Specchia Grande inclusa		Napoli: Dalla fiumara Assi alle foci del Bradano. Bari: Dalle foci del Bradano a T. Specchia inclusa.	Taranto e parte di quello di Brindisi	Catanzaro (per la parte dello Ionio) Cosenza (id.) Potenza (id.) Lecce
	Comando M. M. e della Piazza M. di Brindisi	Coste della penisola da T. Specchia Grande esclusa a Punta Pietre Nere esclusa, isole Tremiti, Pelagosa, Lagosta, Cazza e minori adiacenti. Isola di Saseno	Comando di Marina a Saseno	Bari	Bari e parte di quello di Brindisi	Lecce Bari Foggia Zara (per la parte che riguarda Lagosta)
	Comando M. M. e della Piazza M. di Venezia	Coste della penisola da Punta Pietre Nere inclusa alla foce del Tagliamento		Bari: Da P. Pietre Nere a S. Giovanni Marignano. Bologna: Da San Giovanni Marignano alla foce del Tagliamento	Ancona Brindisi Ravenna Chioggia Venezia	Campobasso Chieti Teramo Macerata Ancona Pesaro Forlì Ravenna Ferrara Rovigo Venezia
	Comando M. M. e della Piazza M. di Pola	Coste della penisola dalla foce del Tagliamento al confine della Jugoslavia	Comando di Marina a Zara	Trieste		Udine Gorizia e Gradisca Trieste Zara (eccetto la parte che riguarda Lagosta)

Art. 4.

Le attribuzioni assegnate in precedenti disposizioni agli Alti Comandi dell'Alto Adriatico e dell'Ionio e Basso Adriatico sono tutte deferite col presente decreto al nuovo Comando in capo del dipartimento marittimo dell'Ionio e dell'Adriatico.

Il presente decreto ha effetto dal 21 ottobre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1925.
Atti del Governo, registro 241, *foglio* 26. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1972.

REGIO DECRETO 24 settembre 1925, n. 1698.

Modificazioni al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1925, n. 26, con cui vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito;

Visto il Nostro decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1576, che apporta modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2982, sull'ordinamento della Scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le diciture « capo dello Stato Maggiore centrale » e « Stato Maggiore centrale » contenute nel testo del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, sono sostituite rispettivamente con quelle di « capo di Stato Maggiore generale » e « Stato Maggiore del Regio esercito ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 1 del decreto stesso n. 26 è sostituito dal seguente:

« A tal uopo egli convoca la Commissione prevista dall'art. 3 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1576, così costituita:

capo di Stato Maggiore generale, presidente;

sottocapo di Stato Maggiore generale, membro (o presidente per delega del capo di Stato Maggiore generale);

capi reparto dello Stato Maggiore del Regio esercito, membri, sempre quando rivestano il grado di generale.

« Nelle votazioni, in caso di parità di voti, ha la prevalenza quello del presidente ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2 del predetto decreto n. 26 è sostituito dal seguente:

« L'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore previsto dall'art. 3 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1576, ha inizio ordinariamente nel mese di ottobre e vi prendono parte soltanto gli ufficiali che, avendo conseguito il titolo della Scuola di guerra, ne siano giudicati meritevoli da parte della Commissione di cui al precedente art. 1 ».

Art. 4.

La parola « loro » di cui all'art. 3 del predetto decreto n. 26 è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Nei riguardi degli ufficiali che conseguiranno nel corrente anno il titolo della Scuola di guerra, restano invariate, ai fini della loro ammissione all'esperimento di cui al precedente art. 3, le disposizioni contemplate nel R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 2 luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 27. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1973.

REGIO DECRETO 19 luglio 1925, n. 1701.

Segreteria del Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale dei combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 54 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Visto il regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale per l'Opera nazionale per i combattenti, approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 13 maggio 1925;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 1 del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio centrale arbitrale approvato con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, è sostituito dai seguenti due commi:

« Al Collegio centrale è annesso un ufficio di segreteria diretto da un funzionario di cancelleria giudiziaria di grado non inferiore a cancelliere di Corte d'appello, nominato, su designazione dell'Amministrazione dalla quale dipende, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

« Il dirigente l'ufficio predetto qualora successivamente abbia cessato per collocamento a riposo dal servizio attivo di funzionario dello Stato, potrà, su proposta del Collegio centrale, essere riconfermato nell'incarico per il tempo da determinarsi nell'atto stesso della conferma ».

Art. 2.

Il dirigente l'ufficio di segreteria del Collegio centrale arbitrale nominato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento per la costituzione ed il funzionamento del Collegio stesso, approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 612, può essere confermato nell'incarico dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Collegio centrale, per il tempo da determinarsi come nell'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 30. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1974.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 17 settembre 1925, n. 1702.

11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 17 settembre 1925, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Il Governo della Maestà Vostra ha deciso di contribuire con la somma di L. 20,000, alle spese che una privata iniziativa dovrà sostenere per la ricerca in Abissinia, e il trasporto in Italia, della salma dell'esploratore Vittorio Bòttego.

Inoltre, per l'esecuzione di importanti ed urgenti lavori di restauro al Regio osservatorio astronomico di Pino Torinese, occorre stanziare, nel bilancio dell'Istruzione, la spesa relativa di L. 47,000.

Con lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, si provvede, in base all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, al prelevamento della complessiva somma di L. 67,000, dal fondo di riserva per le spese impreviste, ed alla sua assegnazione agli scopi predetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,964,743, rimane disponibile la somma di L. 13,035,257;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 11ª prelevazione nella somma di L. 67,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati, per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle colonie:

Cap. n. 20 (modificata la denominazione). — Sovvenzioni e rimborsi di spese per congressi, esposizioni, pubblicazioni, studi e ricerche in Colonia, fatte a spese di Enti o persone estranee all'Amministrazione coloniale . . . . . . L. 20,000

Ministero dell'istruzione:

Cap. n. 158-*bis* (nuovo). — Spese per lavori di restauro del Regio osservatorio astronomico di Pino Torinese . . . . » 47,000

Totale L. 67,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1975.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 1700.

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 30 agosto 1925, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTÀ,

Nei bilanci dei Ministeri delle finanze, dell'istruzione pubblica e dell'interno, per il nuovo esercizio finanziario, si rendono indispensabili talune nuove e maggiori assegnazioni, per complessive L. 60,700, allo scopo di sopperire a necessità sopraggiunte che non consentono il rinvio ad altra epoca delle relative erogazioni e cioè:

Ministero delle finanze: L. 1000, per maggiore canone di affitto di locali, in Vercelli, per uso di ufficio dell'Amministrazione dei canali Cavour;

L. 10,000, per medaglie di presenza e corresponsione di indennità ai componenti della Commissione per le riforme legislative;

Ministero dell'istruzione pubblica: L. 30,000, per contributo governativo alla 1ª Esposizione internazionale di belle arti, in Fiume.

Ministero dell'interno: L. 19,700, per sussidi di pubblica beneficenza.

In virtù dell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, alle inscrizioni da autorizzare nei bilanci degli indicati Ministeri, per gli scopi accennati, può farsi luogo attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste. Mi onoro di sottoporre pertanto all'Augusta sanzione della Maestà Vostra il seguente schema di decreto predisposto al fine stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 60,000, rimane disponibile la somma di lire 14,940,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 60,700 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 175. — Fitto di locali per gli uffici, ecc. . . . . L. 1,000

Cap. n. 634 (aggiunto) (in conto competenza). — Medaglie di presenza e indennità ai componenti la Commissione per lo studio dei problemi attinenti ai rapporti fondamentali fra lo Stato e tutte le forze che esso deve contenere e garentire, ecc. . . . . » 10,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 164-*ter* (nuovo). — Contributo dello Stato nelle spese per l'organizzazione della 1ª Esposizione internazionale di belle arti in Fiume » 30,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 35. — Sussidi diversi di pubblica beneficenza, ecc. . . . . » 19,700

Totale L. 60,700

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave *Savoia*, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1925.
Atti del Governo, registro 241, foglio 29. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1925.

Conferma dell'autorizzazione alla ditta Villain e Fassio di Genova di collocare all'estero rischi in assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 12 novembre 1923, col quale la ditta Villain e Fassio di Genova, venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due, decorrente dal 14 agosto 1923;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione sino al 31 dicembre 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla ditta Villain e Fassio di Genova con decreto 12 novembre 1923, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione è confermata sino al 31 dicembre 1926.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietato, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, modificato con Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima ditta Villain e Fassio.

Roma, addì 8 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1925.

Conferma dell'autorizzazione alla ditta Edoardo Girtanner di Genova, di collocare all'estero rischi in assicurazione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1923, col quale la ditta Edoardo Girtanner di Genova, venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni 2, decorrente dal 1° ottobre 1923;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla ditta Edoardo Girtanner di Genova col decreto 1° ottobre 1923, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione è confermata per un altro periodo di anni 2, a datare dal 1° ottobre 1925.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietato senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 200,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e del testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima ditta Edoardo Girtanner.

Roma, addì 8 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1925.

Conferma della autorizzazione alla ditta Emilio Enriques di Firenze di collocare rischi in assicurazione all'estero.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1923, col quale la ditta Emilio Enriques di Firenze, venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due, decorrente dal 14 agosto 1923;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla ditta Emilio Enriques di Firenze, col sovracitato decreto Ministeriale 10 dicembre 1923, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione è confermata per un altro periodo di anni due, a datare dal 14 agosto 1925.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle disposizioni dei decreti-legge e del regolamento sopra richiamati, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti.

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

Art. 3.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150,000.

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3284, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima ditta Emilio Enriques.

Roma, addì 6 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso ad un posto di vice ispettore per i servizi del Tesoro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti legislativi 11 novembre e 30 dicembre 1923, numeri 2395 e 2960;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1294, col quale è stata data facoltà di assumere sei vice ispettori per i servizi del Tesoro mediante concorso tra impiegati appartenenti al medesimo ruolo della carriera amministrativa del Ministero delle finanze;

Ritenuto che attualmente è vacante un posto di vice ispettore per i servizi del Tesoro;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per un posto di vice ispettore per i servizi del Tesoro (grado 8°, consigliere).

Potranno concorrere tutti i funzionari di grado non inferiore al nono, appartenenti al ruolo del personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze e delle Intendenze (gruppo *A*), che provino di possedere i requisiti necessari per le funzioni del grado al quale aspirano.

Art. 2.

Le domande di ammissione redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno essere presentate all'Ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze, entro 15 giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda:

1° copia dello stato di servizio rilasciato e vidimato dai superiori gerarchici (capo dell'Ufficio centrale del personale o intendente);

2° originale diploma di laurea;

3° prova di conoscere correntemente almeno una lingua estera, oltre quella francese.

E' in facoltà degli aspiranti produrre titoli, documenti, pubblicazioni che valgano a dimostrare la specifica loro attitudine ad assolvere gli incarichi che verranno loro affidati sia nell'interno che all'estero.

Art. 4.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto alla nomina della Commissione composta di un presidente, di due membri e un segretario, che dovrà procedere alla classificazione dei concorrenti, con facoltà di sottoporli ad un esame pratico per quanto concerne la conoscenza della lingua estera di cui al n. 3 del precedente articolo.

Art. 5.

Il vincitore del concorso sarà proclamato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.

Art. 6.

Qualora il vincitore del concorso rinunciasse al posto, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere per la sostituzione, con la nomina di altro dei concorrenti, seguendo l'ordine di merito stabilito dalla graduatoria.

Art. 7.

Il funzionario prescelto, se appartenente al grado 8°, conserverà, sempreché più vantaggioso il posto già occupato nel ruolo del suo grado, nonché i maggiori emolumenti di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 settembre 1925

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 3 ottobre 1925 in Campiglia dei Berici, provincia di Vicenza, e il giorno 4 stesso mese in San Lorenzo del Vallo, prov. di Cosenza, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 2ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno

Roma, 7 ottobre 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione (Elenco n. 11)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	193657	5,250 —	Kaula Elena fu Angelo, moglie di Todesco-Assagioli *Alessandro-Emanuele*, dom. in Firenze, vincolata.	Kaula Elena fu Angelo, moglie di Todesco-Assagioli *Emanuele-Alessandro*, dom. in Firenze.
P. N. 5 %	12395	50 —	Melpignano Cataldo fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre Martinelli Anna di Leonardo, ved. Melpignano, dom. in Fasano (Bari).	Melpignano Cataldo fu *Ottaviano*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	356242	250 —	Ausilio Raffaella fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sodi Modestina fu *Serafino* ved. Ausilio, dom. a Napoli.	Ausilio Raffaella fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Sodi Modestina di *Annunziata*, ved. Ausilio, dom. a Napoli.
»	227886	20 —	*Barberi* Ida di Michele, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Caltanissetta.	*Barbera* Ida di Miche, minore, ecc. come contro.
»	307818	180 —	Panico *Luigia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Pozzessere* Maria-Antonia ved. Panico, dom. in Leporano (Lecce).	Panico *Maria-Luigia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre *Fonzetta* Maria-Antonia *fu Pietro*, ved. ecc., come contro.
»	95824	55 —	Guidi *Giuseppe* fu Filippo, dom. a Margherita di Savoia (Foggia).	Guidi *Raffaele-Giuseppe* fu Filippo, dom. come contro.
P. N. 5 %	31038	630 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	198087	1,165 —	Franceschi *Francesco-Ferruccio* fu Francesco, dom. a Breganze (Vicenza).	Franceschi *Francesco-Antonio-Paolo-Giuseppe* fu Francesco, *minore sotto la patria potestà della madre Bonetto Anna*, dom. a Breganze (Vicenza).
»	360373	2,000 —	Romani Elena fu Pietro, moglie di Caucci *Augusto* fu Pacifico, dom. a Roma, vincolata.	Romani Elena fu Pietro, moglie di Caucci *Camillo* fu Pacifico, dom. a Roma, vincolata.
»	178035	175 —	Marinelli *Enrica* fu Lorenzo, moglie di Basili Gaetano fu Giuseppe, dom. ad Ariccia (Roma) vincolata.	Marinelli *Elvira* fu Lorenzo, moglie ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 settembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.